

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Emanuele Cera

Il Segretario
F.to dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15/11/2013 al 30/11/2013 al n.44

San Nicolò d'Arcidano, 15/11/2013.

F.to Il Segretario dell'Unione

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato/a
F.to Sofia Murgia

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico
- servizio polizia municipale

Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 59 Del 11.11.2013	OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada per l'anno 2013. Adeguamento previsioni
---------------------------------------	--

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Novembre, con inizio alle ore 16.00 presso l'ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D'Arcidano, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Garau Pier Francesco delegato Marco Pinna	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Comandante del Corpo di PL,

considerato che con delibera del C.d.A n. 38 del 01/07/2013 è stata prevista la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada così come previsto dal l'art 208 commi 4, 5 e 5-bis e dell'art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, eseguita una verifica degli introiti al 31.10.2013 e ritenuto necessario adeguare la previsione di entrata adeguando altresì la destinazione dei proventi incassati.

Visto l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«4. (Comma):

- modificato dall'art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
- modificato dall'art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- modificato dall'art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472;
- sostituito dall'art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;
- modificato dall'art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115;
- sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. (Comma):

– modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

– sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. (Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visto, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2013, in applicazione delle norme soprariportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative incassate per le violazioni al C.d.S.;

Considerato che alla data odierna risulta riscossa, per i titoli di cui sopra, la somma di € 21.388,62 in riferimento

ai pagamenti di competenza ed €. 7.355,40 per le somme iscritte a ruolo con una previsione complessiva annuale ragionevolmente prevista di € 40.000,00 di cui:

a) per sanzioni amministrative di cui all'art. 208, c.1, del C.d.S. €. 34.500,00;

b) per sanzioni amministrative di cui all'art. 142, c.12-bis, del C.d.S. €.5.500,00

Dato atto che in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art 208 del CDS la percentuale degli introiti incassati per le violazioni alle norme del cds che deve essere stanziata per i fini previsti nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, è pari al 50% **ovvero €. 16.750,00 e che in base al comma 5 restafacoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota dei 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;**

Considerato che il Comandante del Corpo di PL propone di destinare integralmente le somme introitate per le sanzioni amministrative relative all'articolo 208 cds ai fini previsti dai commi 4 lettera a, b e c, 5 e 5-bis e dall'art. 142 del cds, come elencato nella tabella allegato A e più precisamente:

Finalità art. 208

€. **26.500,00** per le finalità del comma 4 lettere a e b dell'art. 208; ovvero:

- €. 17.500,00 per manutenzione della segnaletica stradale nei comuni aderenti all'Unione, lett. a;
- €. 9.000,00 per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell'ufficio del Corpo di PL, compresa eventuale quota di accantonamento per acquisto nuovo automezzo, lett. b;

€. **8.000,00** per le finalità del comma 4 lettera c e 5 bis dell'art. 208 ovvero:

- €. 2.000,00 per manutenzione autovelox, (art 5 bis).
- €. 2.000,00 quale quota destinata al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, somma destinata all'incremento del fondo produttività per pagamento progetto approvato dall'Amministrazione, (art 5 bis).
- €. 4.000,00 quale accantonamento per previdenza complementare per il personale dell'area di vigilanza, (art 4 lett.c)

Art. 142 c. 12 bis

Occorre istituire un capitolo di bilancio in entrata ed uno in uscita, per consentire l'eventuale trasferimento del 50% delle somme incassate agli enti proprietari delle strade diversi dai Comuni aderenti all'Unione.

Finalità art. 142 c. 12 ter €. 5.500,00 ovvero:

- €.5.500,00 destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale relative al rispetto dei limiti di velocità, somma destinata all'incremento del fondo produttività per pagamento progetto approvato dall'Amministrazione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole sulla proposta del responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile oltre quello tecnico espresso dal responsabile del servizio interessato;

Con votazione unanime

DELIBERA

A) Per l'anno 2013 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal prospetto allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

B) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

C) Di disporre che le eventuali sanzioni incassate per illeciti rilevati in riferimento all'art 142 del cds, in strade di proprietà di enti diversi dai Comuni aderenti all'Unione, vengano riversate agli stessi nella misura del 50% come stabilito dal C.d.S. all'art. 142 c. 12 bis.

Allegato "A" alla deliberazione del C.d.A n. 59, in data 11.11.2013

Destinazione, in termini percentuali, delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo del codice della strada (artt. 142, comma 12-ter e 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);

A – Parte I Entrata – Risorsa cap. 139; cap. 140 e cap 141.:

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 208, c. 1, del C.d.S.

A.1 34.500,00

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 142, c. 12-bis, del C.d.S.

A.2 5.500,00

B – Parte II Spesa:

PREVISIONE DI SPESA			
N.D.	FINALITÀ	%	Capitoli SOMMA PREVISTA
1	<p>B.1 Quota destinata alle finalità di cui all'art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del C.d.S., in misura comunque non inferiore al 50% di A.1 € 34.500,00, così ripartita:</p> <p>A interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a).</p> <p>Nella misura non inferiore al 25% di B.1: .manutenzione segnaletica stradale nei comuni aderenti all'Unione</p>	50,80 %	<p>.....3024</p> <p>.....€. 17.500,00.</p>
2	<p>Al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di auto-mezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b).</p> <p>Nella misura non inferiore al 25% di B.1: .Acquisto attrezzature funzionamento ufficio Corpo PL, compreso accantonamento per acquisto automezzo....</p>	.26,00 %	<p>.....4600</p> <p>.....€. 9.000,00.</p>
3	<p>Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del servizio di polizia municipale, a interventi a favore della mobilità ciclistica ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,</p>		

<p>ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), e 5-bis):</p> <p>.1 - Manutenzione Autovelox ..</p> <p>.2 - Accantonamento fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di PL dell'Unione dei Comuni.</p> <p>.3 - Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale.</p>	<p>.....5,80 % .11,655 0% 2231 5,80%990</p> <p>.....€.€. 2.000,00€.€. 2.000,00</p>	
Tornato	100/100€. 34.500,00
<p>B.2 Quota destinata alle finalità di cui all'art. 142, c. 12-ter, del C.d.S., intero importo previsto in Entrata di cui al precedente punto A.2 € 5.500,00....., così ripartita:</p> <p>Alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno:</p> <p>1- somme destinate alla manutenzione delle strade e della segnaletica stradale nei comuni aderenti all'Unione.....</p> <p>2 - Maggiore attività di controllo e di accertamento delle violazioni inerenti il superamento della velocità sul territorio dei comuni, somma da indicare quale incremento parte variabile del fondo per finanziamento del progetto indicato dall'Amministrazione quale obiettivo performace.....</p>	<p>..... % 100,00 %990€. 5.500,00</p>	
Tornato	100/100€. 5.500,00

